



*Alto Commissario per la prevenzione e
il contrasto della corruzione e delle altre forme
di illecito nella pubblica amministrazione*



www.anticorruzione.it

Piazza San Lorenzo in Lucina 4 - 00187 Roma

SOMMARIO

Messaggio dell'Alto Commissario	
Funzioni	5
Poteri ed obblighi	6
Espletamento delle funzioni	7
Strutture di supporto	9
Organigramma	10
Struttura dell'Ufficio	11
Quadro normativo	12
Convenzione OCSE	13
Convenzione ONU	15
Legge 16 gennaio 2003, n.3, art.1, come modificata dall'art.1, comma 254 della legge 23 dicembre 2005, n.266	17
DPR 6 ottobre 2004, n.258, come modificato dal DPR 26 giugno 2006, n.236	20
Decreto organizzativo (DPCM 28 settembre 2007)	26

Messaggio dell' Alto Commissario

La corruzione è “male oscuro” perché coinvolge la dignità delle persone, spinge alla diffidenza, accresce la distanza tra il cittadino e le istituzioni, ci fa sentire deboli; combatterla è un dovere di tutti .

Dobbiamo rimuovere quegli ostacoli che frenano la crescita economica e il progresso del Paese, puntando, innanzitutto, sulla prevenzione della corruzione e degli illeciti nella pubblica amministrazione, per corrispondere alle richieste di trasparenza ed efficienza, che sempre più pressanti, provengono dal mondo imprenditoriale e dalla società civile.

Sono convinto che il Paese sia migliore di come viene spesso rappresentato.

Va dato un messaggio di serenità ed è quello che intendo fare con lo stesso impegno che ha contraddistinto tutta la mia vita professionale.


E' importante, allora, che la gente conosca l'ufficio dell' Alto Commissario e che questo diventi il punto di riferimento per il contrasto della corruzione.

Solo così, con il coinvolgimento ed il sostegno di tutti, sarà possibile raggiungere concreti risultati ed offrire un'immagine più reale del nostro splendido Paese.

Achille Serra

L'ALTO COMMISSARIO

L'Alto Commissario, scelto tra i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tra gli Avvocati dello Stato e tra gli alti gradi dell'Amministrazione dello Stato e della dirigenza militare, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.




**Opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio, ed ha competenza in materia di:
“PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E DI ALTRE FORME DI ILLECITO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.**

FUNZIONI



POTERI ED OBBLIGHI



ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Si avvale degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno.

Può delegare specifici accertamenti a singoli funzionari della P.A. interessata.

Può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni di soggetti appartenenti alla P.A. o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame.

Si avvale di uno specifico reparto della Guardia di Finanza, denominato Nucleo Speciale di Tutela della P.A.

Stipula protocolli d'intesa e convenzioni con pubbliche amministrazioni, autorità ed altri organismi per definire procedure concordate per il contrasto dei fenomeni illeciti.

STRUTTURE DI SUPPORTO

VICE COMMISSARIO VICARIO

Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli appartenenti alle categorie di personale nell'ambito delle quali è scelto l'Alto Commissario, su proposta di quest'ultimo.

VICE COMMISSARIO AGGIUNTO

Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario e scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato, con almeno 5 anni di servizio, ecc.

DIRETTORE DELL'UFFICIO

Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato; ha funzioni di coordinamento della struttura.


DIRIGENTI E PERSONALE DELLA P.A.

in posizione di comando, con specifica qualificazione professionale amministrativa e informatica, ivi comprese le Forze di Polizia

Cinque ESPERTI

Scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tra gli avvocati dello Stato, ecc..

ORGANIGRAMMA



STRUTTURA DELL'UFFICIO

AREA 1
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AREA 2
STUDI, ANALISI E INDAGINI

AREA 3
AFFARI INTERNAZIONALI

AREA 4
COMUNICAZIONE



QUADRO NORMATIVO

Convenzione OCSE 1997 (estratto)

- Convenzione ONU contro la corruzione (estratto)

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 1, come modificata dall'art.1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

DPR 6 ottobre 2004, n. 258, come modificato dal DPR 26 giugno 2006, n. 236

DPCM 28 settembre 2007

CONVENZIONE OCSE

CONVENZIONE OCSE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE (1997)

La *Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali*, entrata in vigore nel 1999 (l'Italia l'ha recepita con la legge del 29 settembre 2000, n. 300) presenta i seguenti aspetti rilevanti:

Definizione del reato di corruzione del pubblico funzionario estero (art. 1)

Nel definire tale reato, la Convenzione segue tre importanti finalità:

- chiede ad ogni Stato firmatario di contemplare nel proprio ordinamento una norma che consideri la corruzione di un pubblico ufficiale straniero come reato penale (è quindi limitata al solo settore pubblico);
- si limita a fissare uno standard di definizione, senza richiedere agli Stati di utilizzare rigorosamente la sua versione;
- intende assicurare un'equivalenza funzionale tra le misure adottate dalle Parti per sanzionare la corruzione di un pubblico ufficiale straniero, senza richiedere uniformità o modifiche ai principi fondamentali del sistema giuridico di dette Parti.

Responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni

La Convenzione, nel contemplare la necessità di misure per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche, lascia a ciascuno Stato la libertà di prevedere l'imposizione di sanzioni penali ovvero amministrative, a seconda della propria legislazione (art. 2).

Essa stabilisce inoltre che le sanzioni, penali o amministrative, dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 3).

In Italia, è in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Oltre a contenere disposizioni in materia di riciclaggio di denaro (art. 7) e una mutua assistenza legale (art. 9), fissa standard contabili e di revisione contabile che rendono più difficile per le imprese generare o occultare il pagamento di tangenti (art. 8).

Adesione, monitoraggio e seguiti

La Convenzione è aperta alla firma anche di Stati che non sono membri OCSE (art. 13), onde permettere la massima estensione alla sua applicazione (attualmente i paesi firmatari sono 35, fra cui 5 non OCSE).

Una caratteristica saliente di questo strumento è che il monitoraggio è inserito nella Convenzione e quindi tutte le Parti vi debbono soggiacere. L'art. 12 prevede che sia effettuato da un *Gruppo di Lavoro* ad hoc, (mentre l'art. 13 incoraggia i paesi non OCSE a parteciparvi). Le Parti sono tenute altresì ad attuare le raccomandazioni che scaturiranno dalle valutazioni compiute dal Gruppo di Lavoro. Tali valutazioni sono rese pubbliche, fornendo in tal modo l'informazione a tutte le parti interessate. Nessun paese che è oggetto di monitoraggio può bloccare la pubblicazione del relativo rapporto.

CONVENZIONE ONU CONTRO LA CORRUZIONE

Merida, 9 Dicembre 2003

Criteri fondamentali

Prevenzione – A tale aspetto è attribuito un particolare rilievo, sia con riguardo alla previsione di criteri che all'adozione di misure quali: la costituzione di organismi anticorruzione (art. 6), sia nel settore pubblico, il ricorso ad assunzioni e carriere basate sul merito (art. 7), l'adozione di codici di condotta (art. 8), trasparenza nella magistratura (art.11), che in quello privato, partecipazione dei cittadini alla vita sociale (art.13), accesso alle informazioni (art . 13) .

Criminalizzazione della corruzione - Nella convenzione si descrivono fattispecie di reato quali “ Embezzlement, Bribery, Abuse of Power etc. “ che dovranno essere recepite nelle leggi penali nazionali, sia per quanto riguarda il settore pubblico (malversazione di fondi pubblici o corruzione vera e propria, ma anche utilizzo della carica pubblica per fini privati, riciclaggio di beni provenienti da corruzione art. 23 o azioni commesse per coadiuvare azioni di corruzione), che nel settore privato (malversazioni e atti corruttivi fra società e privati cittadini, art.21).

Cooperazione Internazionale - La convenzione sancisce che i paesi e le loro istituzioni finanziarie non possono più appellarsi al segreto bancario per impedire l'adozione di strumenti giudiziari quali rogatorie, mandati di arresto ed estradizione. I paesi firmatari si impegnano, inoltre, ad adottare misure per il reperimento, congelamento e confisca di beni provenienti da atti di corruzione.

Recupero delle risorse - Agli Stati viene chiesto di restituire i capitali e i beni provento di atti di corruzione ai paesi ai quali sono stati sottratti.

Assistenza tecnica e scambio di informazioni – Particolare attenzione all'addestramento del personale impiegato nel settore assistenza tecnica in favore dei Paesi in via di sviluppo, finalizzate alla cooperazione internazionale in materia di estradizione e mutua assistenza legale (art. 60). Raccolta e scambio di analisi, di informazioni e di dati statistici, anche attraverso organismi internazionali, al fine di sviluppare definizioni standard e metodologie comuni (art. 61).

Meccanismi di attuazione della Convenzione – E' stata prevista una conferenza degli Stati aderenti alla convenzione per facilitare il raggiungimento degli obiettivi fissati, per promuovere e verificare la sua attuazione (art. 63).

Sanzioni - L'individuazione delle sanzioni viene lasciata ai singoli paesi; la convenzione stabilisce un quadro di riferimento e impone di tener conto della gravità del reato nella previsione di pena fatta dalla legge nazionale.

LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3

"DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 Gennaio 2003 -
Supplemento Ordinario n. 5

(come modificata dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

4. L'Alto Commissario, ***che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,*** svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed a i criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'Amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'art. 1, comma 255, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto che, per le finalità di cui al comma 254 (che ha modificato il comma 4 dell'art. 1 della legge istitutiva), "è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 OTTOBRE 2004, n. 258

(come modificato dal DPR 26 giugno 2006, n. 236)

Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22-10-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29 aprile 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze e nomina

1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Alto Commissario», ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo le disposizioni della legge e del presente regolamento.
2. L'Alto Commissario è scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere, tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di stipendio, tra i gradi generali della dirigenza militare o tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato ed equiparati.
3. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 2.

Funzioni

1. L'Alto Commissario esercita le sue funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione. Le modalità per l'attuazione del presente regolamento nei confronti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali sono definite previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'Alto Commissario può disporre:
 - a) indagini, anche di natura conoscitiva, di iniziativa propria o per fatti denunciati, con esclusione di quelli oggetto di segnalazioni anonime, o su richiesta motivata delle amministrazioni, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione;
 - b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo, nonché delle eventuali misure poste in essere dalle amministrazioni per prevenire e per fronteggiare l'evolversi dei feno-

meni oggetto di esame;

c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale.

3. Nell'espletamento delle funzioni l'Alto Commissario, oltre ad avvalersi degli uffici e degli organi ispettivi e di verifica delle amministrazioni pubbliche e dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, può effettuare accertamenti diretti, anche mediante audizioni, redigendone apposito verbale debitamente sottoscritto, di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni o di privati interessati alle procedure amministrative o contabili in corso di esame; può altresì delegare specifici accertamenti a singoli funzionari delle pubbliche amministrazioni interessate.

4. Qualora sia individuato un responsabile dell'attività oggetto di accertamento, l'Alto Commissario comunica all'interessato l'avvio del procedimento. L'interessato può chiedere di essere ascoltato dall'Alto Commissario o da un dirigente o da un funzionario da lui delegato; in tale caso dell'audizione è redatto apposito verbale debitamente sottoscritto.

5. L'Alto Commissario comunica all'amministrazione interessata le proprie valutazioni circa l'attività esaminata, mettendo a disposizione gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

6. Per le attività di cui al comma 2, lettera c), e comma 4, le amministrazioni riferiscono all'Alto Commissario in merito al seguito dato alle segnalazioni.

7. La mancata risposta da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario è da quest'ultimo segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative di competenza.

Art. 3.

Accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Alto Commissario accede:

a) ai documenti delle pubbliche amministrazioni, con il limite per il materiale documentale per il quale operi il segreto di Stato;

b) alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, anche concordando con queste idonee forme di collegamento telematico.

Art. 4.

Informativa periodica

1. L'Alto Commissario redige una relazione semestrale per il Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente l'attività svolta nel periodo di riferimento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente ai Presidenti delle Camere sul contenuto delle relazioni acquisite.

Art. 5.

Obbligo di denuncia

1. L'Alto Commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, denuncia all'autorità giudiziaria i fatti di reato ed alla Corte dei conti, nei casi previsti dalla legge, i fatti nei quali sia ravvisabile danno erariale.

2. La denuncia non determina la sospensione dell'attività di competenza dell'Alto Commissario.

3. Qualora dagli accertamenti compiuti emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei pubblici dipendenti, l'Alto Commissario trasmette apposita relazione informativa alle rispettive amministrazioni, specificando gli eventuali profili di rilievo disciplinare.

Art. 6.

Strutture di supporto

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:

a) di un Vice Commissario **vicario**, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;

a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;

b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Al-

to Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile;

c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;

d) **di cinque esperti, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'art. 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

2. Il contingente di personale che può essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Spese di funzionamento

1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione della Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; **al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario**; al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo an-

nuale della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2004.

DECRETO ORGANIZZATIVO

D.P.C.M. 28 settembre 2007

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, regolamento concernente l'organizzazione dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante norme sull'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 istitutiva dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione - in seguito denominato "Alto Commissario" -, così come modificato dall'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2006, n. 236, recante il regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2005, con il quale è stato determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258 e successive modifiche ed integrazioni, il contingente di personale assegnato all' Alto Commissario;

RILEVATA l'esigenza di rideterminare il contingente di personale, alla luce delle intervenute modifiche della normativa relativa all'Alto Commissario e dell'implementazione dell'attività istituzionale, incrementando, in particolare, la componente degli appartenenti ai Corpi di Polizia ;

DECRETA

Articolo 1

1. Il contingente di personale assegnato all'Alto Commissario non espressamente individuato dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come modificato dall'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è determinato dalla tabella A allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente, per tutto il periodo di assegnazione presso l'Alto Commissario, è svolto secondo i rispettivi ordinamenti ed è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato presso le Amministrazioni di provenienza.

3. Il trattamento accessorio spettante al personale non dirigenziale è corrispondente a quello percepito dal personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e grava sulle risorse finanziarie assegnate all'Alto Commissario.

4. Al personale dirigente, assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario, ai sensi del comma 1, è attribuito un trattamento economico accessorio pari a: quello spettante ai coordinatori di Uffici interni a Dipartimenti della Presidenza qualora dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale; quello massimo spettante ai coordinatori di servizi qualora dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate all'Alto Commissario.

5. Il trattamento economico del personale dirigente, qualora appartenente alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario, ai sensi del comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione di posizione, quota fissa e variabile e dalla retribuzione individuale di anzianità, ove dovuta, continua ad essere erogato dall'Amministrazione di appartenenza, con oneri a proprio carico, nella misura fruita alla data dell'assegnazione. La retribuzione di risultato è corrisposta dall'ufficio dell'Alto Commissario con le modalità previste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, nella misura spettante ai coordinatori di Uffici interni a Dipartimenti della Presidenza medesima; per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, nella misura massima prevista per i coordinatori di servizi operanti presso la stessa. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate all'Alto Commissario.

6. Al personale dirigente di cui al comma 5, assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario, è data facoltà di optare per il trattamento economico accessorio attribuito al personale dirigente di cui al comma 4, ove più favorevole. I relativi oneri aggiuntivi sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate all'Alto Commissario.

Articolo 2

1. Ai cinque esperti, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258 e successive modifiche ed integrazioni, competono gli emolumenti previsti per gli esperti, di pari posizione, in servizio presso i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Alto Commissario si avvale di un contingente di consulenti a tempo parziale, di cui alla allegata tabella B, cui competono gli emolumenti previsti per i consulenti nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 e successive modifiche ed integrazioni ed in servizio, con pari posizione, presso i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Gli emolumenti, di cui ai precedenti commi, gravano sulle disponibilità finanziarie assegnate all'Alto Commissario.

Articolo 3

1. Al personale, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e 56, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto compatibili.

Articolo 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono imputati sul capitolo 168 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale - “ Spese per il funzionamento dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione”.

Articolo 5

1. Il presente decreto sostituisce il DPCM 25 gennaio 2005 citato in premessa.

Roma, 28 settembre 2007

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI

NUMERO VERDE

Linea diretta per i cittadini: 800 583 850

L'Alto Commissario anticorruzione ha competenza in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

- Svolge indagini di iniziativa propria o per fatti denunciati
- Elabora analisi e studi per prevenire l'evolversi dei fenomeni illeciti
- Effettua monitoraggi su procedure contrattuali e di spesa da cui possa derivare danno erariale

La segnalazione può essere inviata:

- per posta ordinaria, all'Ufficio dell'Alto Commissario anticorruzione, **piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00186 - Roma**;
- per e-mail, all'indirizzo [**accc@governo.it**](mailto:accc@governo.it)
- per fax, al numero **06.67797865**

Alle segnalazioni anonime non può essere dato seguito. Pertanto è indispensabile indicare i propri dati anagrafici, che saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.





**ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E
DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 00186 - Roma

**Per approfondimenti:
www.anticorruzione.it
email: accc@governo.it
Numero verde: 800 583 850**

Centralino: (+39) 0667791